

REGIONE BASILICATA

PROVINCIA DI MATERA

COMUNE DI MATERA

Oggetto:

PROGETTO DEFINITIVO PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO EOLICO NEL COMUNE DI MATERA IN LOCALITÀ "MASSERIA TERLECCHIA PICCOLA" COSTITUITO DA 7 AEROGENERATORI DI POTENZA TOTALE PARI A 50.4 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Sezione:

A – PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE

Elaborato:

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Nome file stampa:

EO.MTR01.PD.A.22.pdf

Codifica regionale:

EO.MTR01.PD.A.22

Scala:

Formato di stampa:

A4

Nome elaborato:

EO.MTR01.PD.A.22

Tipologia:

R

Proponente:

E-WAY 7 S.r.l.

Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4
00186 ROMA (RM)
P.IVA 16770971006



EWAY7
Gruppo E-WAY FINANCE S.p.A.

E-WAY 7 S.R.L.
Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4
00186 - Roma
C.F./P.Iva 16770971006
PEC: e-way7srl@legalmail.it

Progettista:

E-WAY 7 S.r.l.

Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4
00186 ROMA (RM)
P.IVA 16770971006



EWAY7
Gruppo E-WAY FINANCE S.p.A.



CODICE	REV. n.	DATA REV.	REDAZIONE	VERIFICA	VALIDAZIONE
EO.MTR01.PD.A.22	00	03/2024	F. Vegetale	A. Bottone	A. Bottone

E-WAY 7 S.r.l.

Sede legale
Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4
00186 ROMA (RM)
PEC: e-way7srl@legalmail.it tel. +39 0694414500

INDICE

PREMESSA	3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
1 GESTIONE DEI MATERIALI E DEI RIFIUTI: CLASSIFICAZIONE E CONFERIMENTO	6
1.1 Fase di cantiere	6
1.1.1 Terre e rocce da scavo	8
1.1.2 Inerti da costruzione	8
1.1.3 Fresato di asfalto	8
1.1.4 Materiali plastici ed imballaggi	9
1.1.5 Altro materiale derivante da attività di cantiere	9
1.1.6 Conferimento dei rifiuti prodotti	10
1.2 Fase di esercizio.....	12
1.3 Fase di dismissione	12
2 GESTIONE DEI RIFIUTI: ITER PROCEDURALE	13
2.1 Deposito temporaneo dei rifiuti	13
2.2 Controllo e tracciabilità dei rifiuti	14
2.3 Responsabilità sulla gestione dei rifiuti	15
CONCLUSIONI	16



PIANO DI GESTIONE RIFIUTI

CODICE	EO.MTR01.PD.A.22
REVISIONE n.	00
DATA REVISIONE	03/2024
PAGINA	2 di 16

INDICE DELLE TABELLE

<i>Tabella 1 Elenco dei materiali e rifiuti generalmente connessi alle attività di cantiere</i>	<i>7</i>
<i>Tabella 2 Tipologia di rifiuto e relativa modalità di conferimento/rifiuto</i>	<i>11</i>

PREMESSA

Il presente elaborato è riferito al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, ed opere di connessione annesse, denominato "Masseria Terlecchia Piccola", sito nel Comune di Matera (MT).

In particolare, il progetto è relativo ad un impianto eolico di potenza totale pari a 50.4 MW e costituito da:

- 7 aerogeneratori di potenza nominale 7.2 MW, diametro di rotore 162 m e altezza al mozzo 119 m (del tipo Vestas V162 o assimilabili);
- n. 1 cabina di raccolta e misura;
- linee elettriche in media tensione a 30 kV in cavo interrato necessarie per l'interconnessione degli aerogeneratori alla cabina di raccolta e misura e da questa alla stazione elettrica di trasformazione;
- una stazione elettrica utente di trasformazione 30/150 kV;
- una linea elettrica in alta tensione a 150 kV in cavo interrato per la connessione in antenna della sezione di impianto e lo stallo a 150 kV previsto all'interno della stazione elettrica della RTN "Matera 380/150/36 kV".
- tutte le apparecchiature elettromeccaniche in alta tensione di competenza utente da installare all'interno della stazione elettrica della RTN in corrispondenza dello stallo assegnato.

Titolare dell'iniziativa proposta è la società E-WAY 7 S.r.l., avente sede legale in Piazza di San Lorenzo in Lucina 4, 00186 Roma, P.IVA 16770971006, e partecipata per la totalità delle quote societaria dalla società E-WAY FINANCE S.p.a. avente sede legale in Piazza di San Lorenzo in Lucina 4, 00186 Roma, P.IVA 15773121007, del gruppo Banca del Fucino S.p.a.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento a livello nazionale per la gestione dei rifiuti è contenuta nella Parte IV del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.). All'art.184 è riportata la classificazione delle varie tipologie di rifiuto a seconda dell'origine (rifiuti urbani e speciali) e delle caratteristiche di pericolosità (rifiuti pericolosi e non pericolosi). Prevalentemente, i rifiuti provenienti da attività di cantiere sono classificati come rifiuti speciali. La definizione di rifiuti speciale è riportata al c.3, lett.b: *"i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis"*.

Il Testo Unico Ambientale (e le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 116/2020 che recepiscono le direttive europee sui rifiuti) disciplina, inoltre, i compiti e le responsabilità del produttore dei rifiuti, dal momento della formazione degli stessi fino alla loro destinazione finale. Egli deve possedere tutte le autorizzazioni e le competenze tecnico-gestionali previste dal codice dell'ambiente.

Date le finalità di questa relazione si è fatto riferimento anche al D.P.R. n. 120 del 13/06/2017 *"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164"* (art.27 del DPR 120/2017).

Al fine di limitare il rischio ambientale (principio di prevenzione, art.178 del 152/2006), tutte le attività di gestione dei rifiuti prodotti nella costruzione di qualsiasi opera verranno pianificate in modo tale da rispettare i criteri di priorità di riciclaggio e riutilizzo (art.179 del D.Lgs. n. 152/2006). Chiaramente per i rifiuti derivanti dalle attività di cantiere si dovrà essere informati non solo circa le quantità ma anche sulla loro possibilità di essere recuperate e riciclate dagli appaltatori e subappaltatori.

Le imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori dalla proponente, si impegneranno ad evitare la produzione di rifiuti mediante il massimo riutilizzo dei terreni derivanti dagli scavi previo accertamento dell'assenza di contaminazioni (così come indicato nel Piano Preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, consultabile nell'elaborato di progetto EO.MTR01.PD.A.19 – "PIANO PRELIMINARE DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO") e degli inerti che dovessero eccedere in fase di realizzazione dell'impianto, provvedendo allo smaltimento presso discarica/centri di recupero delle sole quantità eccedenti non riutilizzabili.

Nella presente relazione si provvederà ad elencare le tipologie di materiali prodotti durante tutte le attività previste, le possibili modalità di riutilizzo in cantiere e l'eventuale produzione di rifiuti da destinare a

CODICE	EO.MTR01.PD.A.22
REVISIONE n.	00
DATA REVISIONE	03/2024
PAGINA	5 di 16

smaltimento. Per ogni lavorazione sarà specificato se i materiali possono essere riutilizzati in cantiere oppure se è necessario prevederne il riciclo o il riutilizzo al di fuori dello stesso.

Si fa presente che per la realizzazione di un parco eolico non sono previste attività di demolizione, che generalmente costituisce proprio l'attività di maggior produzione di rifiuti in un cantiere edile. Inoltre, gran parte del materiale di risulta dagli scavi sarà riutilizzato allo stato naturale nell'ambito del cantiere stesso (*suolo escavato non contaminato* indicato dall'art.185 del D. Lgs. n. 152/2006). Il conferimento presso discarica autorizzata o centro di recupero avverrà solo per le eccedenze che saranno trattate come rifiuto (rif. elaborato EO.MTR01.PD.A.19– "*PIANO PRELIMINARE DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO*").

Si vuole infine precisare che tutti i materiali di scarto fanno riferimento alla fase di cantiere in quanto nella fase di esercizio non si prevede la produzione di materiali di scarto, fatta eccezione per le sostanze oleose che verranno periodicamente sostituite.

Inoltre tutti i materiali utilizzati giungeranno in cantiere nelle quantità strettamente necessarie alle lavorazioni, in maniera tale da limitare quanto più possibile la generazione di rifiuti.

1 GESTIONE DEI MATERIALI E DEI RIFIUTI: CLASSIFICAZIONE E CONFERIMENTO

1.1 Fase di cantiere

I materiali di scarto che vengono prodotti nella fase di cantiere appartengono a due categorie principali:

- Rifiuti prodotti dalle attività di scavo, costruzione e demolizione (art.184, c.3 lett. b), speciali, aventi codici CER 17.XX.XX (ad esempio terre, rocce e materiali di dragaggio non pericolosi – 17.05.04);
- Rifiuti connessi alle attività di cantiere, di diversa natura e generalmente non pericolosi. Esempi sono i rifiuti da imballaggio (Codice CER 15.XX.XX), classificati in funzione della tipologia e del tipo di materiale o anche relativi ai cavi elettrici (codice CER attribuibile 17.04.11).

Le fasi dell'attività di cantiere che comportano la produzione di rifiuti e materiali di scarto sono principalmente:

1. L'approntamento delle aree di cantiere;
2. La posa in opera degli aerogeneratori;
3. La realizzazione della viabilità di accesso al sito e degli adeguamenti stradali necessari;
4. Gli scavi per la posa del cavidotto interrato e la realizzazione della Cabina di raccolta.

Per le altre tipologie di rifiuto eventualmente prodotti presso l'area di cantiere verranno predisposti idonei recipienti o appositi cassonetti o cassoni scarrabili, atti a una raccolta differenziata.

Si tiene presente che alcune quantità che derivano dalle attività di cantiere non sono necessariamente rifiuti. Di seguito è riportato un elenco dei materiali e dei rifiuti connessi alle attività di cantiere (D. Lgs. n. 152/2006, Parte IV, Allegato D – Classificazione dei rifiuti).

Si precisa che a cura della Direzione Lavori dovranno essere impartite apposite procedure atte ad assicurare il divieto di interrimento e combustione dei rifiuti.

Tabella 1 Elenco dei materiali e rifiuti generalmente connessi alle attività di cantiere

02.01.04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone
15.01.02	Imballaggi in plastica
15.01.03	Imballaggi in legno
15.01.06	Imballaggi in materiali misti
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15.02.03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO ESCAVATO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17.01.01	Cemento
17.02.01	Legno
17.02.02	Vetro
17.02.03	Plastica
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01
17.04.01	Rame, bronzo, ottone
17.04.02	Alluminio
17.04.05	Ferro e acciaio
17.04.11	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17.05.04	Terra e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*
20	RIFIUTI URBANI
20.02.01	Rifiuti biodegradabili
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati
20.03.03	Residui della pulizia stradale
20.03.04	Fanghi delle fosse settiche

CODICE	EO.MTR01.PD.A.22
REVISIONE n.	00
DATA REVISIONE	03/2024
PAGINA	8 di 16

1.1.1 Terre e rocce da scavo

La maggior parte dei materiali prodotti nel corso della costruzione dell'impianto eolico, sono relativi alle terre di risulta dagli scavi (come nel caso della realizzazione del plinto), così classificabili in due categorie:

- 1) Rifiuti derivanti dallo scotico del terreno, costituito quindi dallo strato superficiale di terreno, "terreno vegetale" secondo la norma UNI 10006/2002, descritto come la parte superiore del terreno quindi dove è riscontrabile la sostanza organica ed eventuali radici della vegetazione;
- 2) Rifiuti derivanti dagli strati di terreno più profondi classificato secondo la norma UNI 10006/2002 come rocce da scavo, anche esse riutilizzabili.

L'intento deve essere quello di utilizzare queste quantità quanto più possibile nell'ambito del cantiere, chiaramente, previo accertamento di assenza di contaminazioni, conferendo le eventuali eccedenze in discarica autorizzata, dove saranno smaltiti come rifiuto non pericoloso (codice CER 17 05 04) o conferiti a centro di recupero. I volumi provenienti dagli scavi verranno depositati temporaneamente nei pressi delle aree di scavo in attesa del loro riutilizzo.

1.1.2 Inerti da costruzione

La normativa di settore auspica che tutti i soggetti che producono materiale derivante da lavori di costruzione e demolizione, comprese le costruzioni stradali, adottino tutte le misure atte a favorire la riduzione di rifiuti da smaltire in discarica, attraverso operazioni di reimpiego degli inerti, previa verifica della compatibilità tecnica al riutilizzo in relazione alla tipologia dei lavori previsti. In particolare, gli inerti potranno essere utilizzati sia per la formazione di rilevati sia per la formazione di sottofondo per strada e piazzola di montaggio. Al termine dei lavori è previsto il restringimento delle aree e degli allargamenti viari non necessari alla gestione dell'impianto, la dismissione delle aree di cantiere e di trasbordo e la dismissione delle piazzole di stoccaggio, piazzoline ausiliarie e piste per il montaggio del braccio gru. Se necessario, la massicciata che deriverà da tale operazione verrà utilizzata per il ricarico delle strade e piazzole di regime, altrimenti si provvederà al conferimento a discarica.

1.1.3 Fresato di asfalto

Il fresato di asfalto derivante dalla posa del cavidotto su viabilità asfaltata verrà conferito presso discarica autorizzata (Codice CER 17 03 02) o anche presso centri di recupero di materiali bituminosi.

1.1.4 Materiali plastici ed imballaggi

Piccole quantità di rifiuti possono determinarsi per gli imballaggi contenenti elementi come bulloni, morsettiere, caverterie, comunque componenti che di fatto saranno riciclati o riutilizzati in cantiere. Per quanto riguarda gli sfridi di cavi elettrici (tubazioni in PE) e le bobine di avvolgimento, avanzi di geotessuto (provenienti dalla fase di realizzazione delle fondazioni o della costruzione delle strade), verranno totalmente recuperati o riutilizzati, per cui tali materiali costituenti materiali plastici non sono da considerarsi rifiuto poiché verranno destinati preferibilmente al riciclaggio purché non contaminati o imbrattati da altre sostanze. In questa ultima ipotesi si provvederà allo smaltimento in discarica autorizzata.

1.1.5 Altro materiale derivante da attività di cantiere

Durante le operazioni di cantiere, per effetto del transito di automezzi o dello stoccaggio di materiale, è possibile il rilascio accidentale di carburante o altre sostanze che possono contaminare zolle di terreno. Per tale motivo, le aree di cantiere andranno continuamente monitorate e nel caso in cui si rileveranno zolle accidentalmente contaminate, queste andranno rimosse e smaltite come rifiuto pericoloso (codice CER 17 05 03*). Le operazioni di montaggio richiederanno l'uso di stracci, indumenti protettivi, materiali assorbenti che andranno conferiti in discarica classificando gli stessi come rifiuto pericoloso (CER 15 02 02*) o non pericoloso (CER 15 02 03) a seconda che essi risultino contaminati o meno.

Eventuali residui di recinzione, provenienti dalle operazioni di costruzione delle strade, verranno destinati preferibilmente al riciclaggio purché non contaminati o imbrattati.

I residui vegetali da taglio alberi (provenienti dall'operazione di costruzione delle strade), classificati come "rifiuti non pericolosi" ai sensi dell'art.183 del D.Lgs 152/06, potranno essere conferiti in discarica oppure impiegati nel ciclo produttivo del compost.

Sarà necessario quindi un monitoraggio continuo delle aree di cantiere e nel caso in cui si rilevino zolle accidentalmente contaminate si provvederà alla rimozione e allo smaltimento come rifiuti pericolosi (codice CER 17.05.03*).

Le porzioni di terreno vegetale che verranno asportate durante le operazioni di scavo, ricche di materie minerali e sostanze organiche, verranno sempre riutilizzate in sito per ricoprimenti e opere di compensazione ambientale, senza mai procedere allo smaltimento in discarica.

Eventuali residui derivanti dal taglio di alberi (codice CER 20.02.01 – Rifiuti biodegradabili, non pericolosi) potranno essere reimpiegati nei cicli produttivi di impianti di compostaggio e similari, solo in ultima

CODICE	EO.MTR01.PD.A.22
REVISIONE n.	00
DATA REVISIONE	03/2024
PAGINA	10 di 16

alternativa conferiti in discarica. La gestione delle terre di risulta degli scavi è trattata, insieme al piano di utilizzo delle stesse, all'interno della relazione di riferimento (rif. elaborato EO.MTR01.PD.A.19 – PIANO PRELIMINARE DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO). L'obiettivo della gestione di tali materiali è quello di riutilizzarli quasi completamente nell'ambito delle attività di cantiere, previo accertamento dell'assenza di contaminazioni e perseguendo gli obiettivi di "riciclaggio e recupero" previsti dalla normativa vigente. I volumi provenienti dagli scavi saranno depositati temporaneamente nei pressi delle aree di scavo, in attesa del loro riutilizzo. Gli eventuali volumi di terreno non vegetale che non possono essere riutilizzati in sito verranno smaltiti in discarica autorizzata come rifiuti non pericolosi (codice CER 17.05.04) o conferiti ai centri di recupero.

1.1.6 Conferimento dei rifiuti prodotti

Si riporta, nella tabella seguente, la destinazione di tutti i rifiuti derivanti dalla fase di cantiere dell'impianto eolico in progetto.

Tabella 2 Tipologia di rifiuto e relativa modalità di conferimento/rifiuto

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	MODALITA' DI CONFERIMENTO/RECUPERO
Terre e rocce da scavo	Si prevede di utilizzare il materiale scavato nello stesso sito di produzione previa opportuna analisi per verificare l'assenza di contaminazione. Gli esuberi verranno conferiti presso discarica
Inerti da costruzione e massicciata	La massicciata derivante dalle operazioni di dismissione delle aree temporanee di cantiere verrà utilizzata, se necessario, per ricaricare il piano di finitura di strade e piazzole a regime. Gli esuberi verranno conferiti a discarica.
Inerti da demolizione	Il materiale proveniente da eventuali demolizioni verrà smaltito in discarica autorizzata date le quantità molto ridotte di materiale, secondo i codici CER 17 01 01 e 17 04 05. In alternativa si può prevedere il riutilizzo previo trattamento in centri specializzati.
Fresato di asfalto	Verrà conferito presso discarica autorizzata (Codice CER 17 03 02) o anche presso centri di recupero di materiali bituminosi.
Imballaggi	In conformità a quanto stabilito al Titolo II della parte quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, nella gestione degli imballaggi devono essere perseguiti gli obiettivi di "riciclaggio e recupero" prevedendo lo smaltimento in discarica solo nel caso in cui tali obiettivi non possono essere perseguiti.
Materiale plastico	Il materiale plastico va destinato preferibilmente al riciclaggio. Lo smaltimento in discarica andrà previsto solo nei casi in cui non sussisteranno i presupposti per poter perseguire tale obiettivo.
Sfridi	Gli sfridi di diversa origine andranno sempre conferiti presso discarica autorizzata ad eccezione degli sfridi di conduttori in rame che potranno essere sottoposti a riutilizzo o riciclaggio.
Rifiuti pericolosi	Gli eventuali rifiuti pericolosi, contrassegnati da asterisco (*) vanno smaltiti presso discarica autorizzata preposta alla raccolta di rifiuti pericolosi.

1.2 Fase di esercizio

La fase di esercizio dell'impianto eolico in progetto non comporta alcuna produzione di rifiuto ad eccezione delle attività di manutenzione del parco, come nel caso, delle sostanze oleose che verranno periodicamente sostituite, così come per il caso relativo alla sostituzione di elementi danneggiati o di apparecchiature elettriche difettose.

1.3 Fase di dismissione

Ai sensi della normativa vigente, il soggetto autorizzato proprietario dell'impianto è tenuto a dismettere le opere al termine del loro ciclo produttivo e seguendo il progetto approvato. Per il parco eolico in progetto, le fasi previste per la dismissione sono le seguenti:

- Approntamento dell'area di cantiere e allestimento di eventuali zone di deposito temporaneo materiali e attrezzature e transito dei mezzi di trasporto;
- Rimozione delle fondazioni in cls fino alla profondità di 1,50 m;
- Scollegamento dei componenti elettrici e messa in sicurezza dell'area;
- Rimozione delle piazzole di esercizio;
- Rimozione e smaltimento dei cavi e di tutto il materiale elettrico;
- Rimozione delle opere di fondazione stradali e del materiale di riporto;
- Pulizia e ripristino ambientale delle aree mediante rimodellamento del terreno e ripristino della coltre vegetale;

I rifiuti connessi alla fase di dismissione riguardano principalmente:

- L'acciaio degli aerogeneratori;
- Terra e pietrame proveniente dallo smontaggio delle piazzole;
- Calcestruzzo e acciaio delle opere di fondazione;
- Le apparecchiature elettriche (cabina di raccolta, componentistica interna e stazione elettrica utente di trasformazione).

Si precisa che le componenti dell'impianto potranno essere sezionati in loco per facilitarne poi il trasporto, con l'impiego eventuale anche di automezzi più piccoli. Per quanto riguarda la rimozione delle componenti elettriche, invece, si riportano alcune possibilità di recupero/riciclaggio dei principali materiali costituenti (vetro, alluminio, metalli etc.).

2 GESTIONE DEI RIFIUTI: ITER PROCEDURALE

Si riportano, nei paragrafi che seguono, alcune considerazioni e alcuni riferimenti normativi a cui attenersi durante le fasi di cantiere e di esercizio dell'impianto in oggetto in materia di gestione dei rifiuti.

2.1 Deposito temporaneo dei rifiuti

L'art.183 del D. Lgs. n.152 del 03/04/2006 al comma 1, lettera bb) definisce il deposito temporaneo prima della raccolta come il "raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'art. 185 bis".

L'art.185, invece, disciplina nel dettaglio il deposito temporaneo sopra definito, stabilendo quanto segue:

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
- in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

Alcune modifiche alla disciplina del deposito temporaneo dei rifiuti sono state introdotte con il D. Lgs. n.18 del 17/03/2020, divenuto legge dalla legge 24 Aprile 2020 n.27, nel quale si è stabilito che il deposito temporaneo è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio e con un limite temporale massimo di diciotto mesi.

Il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

Per il progetto in esame, durante la fase di cantiere si provvederà allo smaltimento dei rifiuti per quanto possibile all'atto della loro produzione o in tempi comunque rapidi, evitando di prolungare il deposito in sito e l'occupazione di spazi e superfici. In fase di gestione, data l'irrisoria produzione di rifiuti il deposito potrà avvenire secondo i dettami di legge richiamati.

CODICE	EO.MTR01.PD.A.22
REVISIONE n.	00
DATA REVISIONE	03/2024
PAGINA	14 di 16

2.2 Controllo e tracciabilità dei rifiuti

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti è definito dall'Art. 188 bis del D. Lgs. n.152/2006 e comprende tutte le procedure e gli strumenti necessari a garantire la tracciabilità del rifiuto fino alla sua finale destinazione.

Il primo sistema è stato il sistema SISTRI, istituito con D.M. 17/12/2009, superato con il D. Lgs. n.135 del 14/12/2018 e sostituito con il sistema R.E.N.T.R.I. (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) previsto dal D. Lgs. 116/2020. Il nuovo modello di gestione è un sistema digitale per l'assolvimento di tutti gli adempimenti dei soggetti coinvolti nella gestione del rifiuto (produttore, detentore, trasportatore etc.), tra cui ad esempio l'emissione dei formulari identificativi per il trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, la sperimentazione ufficiale del RENTRI ha avuto inizio a partire da giugno 2021. In ogni caso, la normativa specifica che fino all'inizio di piena operatività del Registro Elettronico restano validi gli adempimenti relativi agli articoli 188, 189, 190 e 193 del 152/2006.

Le attività di raccolta e trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi possono essere condotte solo dagli iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (Art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006), ad eccezione delle organizzazioni indicate al comma 5 del suddetto articolo e di alcune categorie di soggetti, quali ad esempio le imprese che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e dei produttori di rifiuti pericolosi che ne effettuano il trasporto in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o litri al giorno. L'esclusione dalle disposizioni dell'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006 può avvenire a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.

Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (ad esempio in conformità al Regolamento CE n. 1272/2008).

Il controllo e la tracciabilità del rifiuto sono validi anche durante le operazioni di manutenzione delle opere e degli impianti. Le disposizioni di legge, infatti, prevedono che le imprese incaricate allo svolgimento delle attività di manutenzione diano evidenza al committente di:

CODICE	EO.MTR01.PD.A.22
REVISIONE n.	00
DATA REVISIONE	03/2024
PAGINA	15 di 16

- Aver aderito al sistema di controllo e tracciabilità del rifiuto, dunque dimostrino la detenzione dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti (art. 190 e 193 del D. Lgs. n. 152/2006);
- Aver smaltito correttamente i rifiuti secondo le disposizioni di legge e presso impianti regolarmente autorizzati;
- Se deputati anche alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

2.3 Responsabilità sulla gestione dei rifiuti

Lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di cantiere e di manutenzione è affidato alle imprese incaricate, rispettivamente, per l'esecuzione dei lavori e per gli interventi manutentivi. Il produttore, in tal caso, il proprietario dell'impianto e le imprese incaricate sono tenuti alla gestione dei rifiuti in ossequio a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 e in particolar modo agli aspetti di seguito evidenziati.

Ai sensi dell'articolo 188, D.Lgs. n. 152/2006, le imprese provvedono direttamente al trattamento dei rifiuti, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179 del D. Lgs. n. 152/2006. Il produttore iniziale conserva, in ogni caso, la responsabilità per l'intera catena di trattamento. Se il produttore, l'impresa e gli altri soggetti sono iscritti e adempiono agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, la responsabilità di ogni soggetto è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema. Le imprese qualora provvedano alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, sono tenute a conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli art. 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4 dello stesso decreto.

CONCLUSIONI

La società proponente si impegna a vigilare sulla corretta applicazione delle norme di riferimento in materia di gestione dei rifiuti, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e sarà inoltre responsabile dell'applicazione di quanto stabilito nel presente piano di gestione dei rifiuti. Riguardo alla gestione delle terre e rocce da scavo prodotte durante la fase di costruzione, si prevede il massimo utilizzo in sito previo accertamento dell'assenza di contaminazione (così come riportato dalla relazione preliminare sulle terre e rocce da scavo).

L'impegno, sia in fase di costruzione che di manutenzione, deve essere quello di ridurre a minimo la produzione di rifiuti.

Al fine di limitare il rischio ambientale (principio di prevenzione, art.178 del D.Lgs. n. 152/2006), tutte le attività di gestione dei rifiuti prodotti durante l'attività di costruzione di qualsiasi opera verranno pianificate in modo tale da rispettare i criteri di priorità di riciclaggio e riutilizzo (art.179 del D.Lgs. n. 152/2006). Lo smaltimento in discarica sarà dunque previsto solo nei casi in cui non sussisteranno i presupposti per poter perseguire tale scopo.